



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 386

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro per i beni e le attività culturali
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4061]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: SARDEGNA (Province del Sud Sardegna, Oristano, Nuoro, Sassari) - TOSCANA (provincia di Livorno): Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI). Richiesta di proroga termini di validità del DEC-VIA n. 591/2011 (di modifica ed integrazione del DEC-VIA n. 64/2011) – DM-VIA n. 57 del 14/03/2017. Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 25, comma 5. Proponente: Società GALSI S.p.A. Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

e. p. c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 4061]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e*

2



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato in G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il DM dell'allora MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 12 ottobre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Gino Famiglietti, registrato dalla Corte dei Conti il 20 novembre 2018, Reg. 1, n. 13404.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Società **GALSI S.p.A.** con nota prot. n. GALSI/01-18/PV-mb del 26/04/2018 (pervenuta il 27/04/2018 a mezzo di e-mail PEC) ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, "... una proroga dei termini di validità del decreto di Compatibilità Ambientale in essere di 24 mesi a far data dalla scadenza della precedente proroga e quindi fino a novembre 2020", esponendo le ragioni che hanno a proprio avviso determinato la suddetta ulteriore richiesta di proroga di efficacia del decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011-591 del 12/11/2011, che ha modificato ed integrato l'altrettanto decreto n. DVA-DEC-2011-64 del 24/02/2011, relativi al **Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI)**, localizzato nella regione Sardegna (province del Sud Sardegna, Oristano, Nuoro, Sassari) e nella regione Toscana (provincia di Livorno, comune di Piombino).

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-64 del 24/02/2011, relativo al progetto di cui trattasi e per il quale l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio con la nota prot. n. 25241 del 25/08/2010.

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-591 del 12/11/2011, modificativo ed integrativo del decreto di cui sopra in considerazione della trasmissione da parte della Regione Toscana della Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 14/02/2011, con la quale è stato espresso il parere regionale per la procedura di cui trattasi in base al parere n. 74 del 28/01/2011 del relativo Nucleo di valutazione dell'impatto ambientale e del conseguente parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 766 del 30/09/2011, nonché del parere espresso dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. PNM-2011-10090 del 10/05/2011.

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico in data 22/12/2011 ha convocato la riunione

3



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

della Conferenza di Servizi decisoria per il rilascio del provvedimento definitivo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera di cui trattasi, alla quale ha partecipato l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali confermando il parere espresso con nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/40193/2011 del 21/12/2011, acquisito agli atti della suddetta Conferenza di Servizi, comprensivo delle valutazioni in merito alle modifiche apportate al progetto in base ad alcune delle prescrizioni contenute nei suddetti decreti di compatibilità ambientale. Alla conclusione della suddetta medesima Conferenza di Servizio, come specificato dalla Società GALSI S.p.A. nella nota del 26/04/2018 sopra richiamata, "... *La Regione Toscana, ad oggi, non ha ancora espresso la propria intesa ai sensi dell'articolo 52-quinquies, commi 2 e 5 del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 330 del 2004. In conseguenza di ciò, il Ministero dello sviluppo economico non ha mai rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera progettata, con contestuale accertamento della sua conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il proponente non ha quindi potuto dare avvio ai lavori ...*".

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DM-VIA n. 57 del 14/03/2017 relativo al progetto di cui trattasi, con il quale è stata accordata la proroga dell'efficacia dei predetti decreti di dichiarazione di compatibilità ambientale del 2011 per ulteriori ventiquattro mesi e pertanto fino al 24/11/2018, e considerato che nell'ambito del relativo procedimento di proroga la Direzione generale ABAP ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio con la nota prot. n. 19505 del 29/11/2016.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.10883 del 10/05/2018, ha chiesto alla Società GALSI S.p.A. il perfezionamento degli atti allegati alla predetta istanza del 26/04/2018, comunicando tra l'altro quanto segue: "... *Al riguardo, pur non rilevando la scrivente, in linea di principio, motivi ostativi ad assentire tale ulteriore proroga, si rappresenta tuttavia che ogni determinazione sull'argomento potrà essere assunta solo a valle di formali e documentate assicurazioni, da parte di codesta Società, da fornire anche tramite una relazione tecnica appositamente predisposta, circa la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento delle valutazioni, ad esito delle quali a suo tempo è stato emanato il decreto sopra richiamato. Si ravvisa altresì la necessità che codesta Società fornisca anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo idonea documentazione finalizzata a fornire informazioni necessarie per le più opportune determinazioni di competenza del detto Dicastero in merito alla richiesta di proroga di cui trattasi ...*".

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP il 16/05/2018 ed il 21/05/2018, a seguito di quanto richiesto ad informazione e trasmesso dalla Società GALSI S.p.A. per le vie brevi il 16/05/2018, ha dovuto comunicare alla referente della medesima Società l'impossibilità per questo Ministero di procedere all'avvio della propria istruttoria in merito in assenza della dichiarazione di procedibilità dell'istanza del 26/04/2018 da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente per la VIA in sede statale.

CONSIDERATO che la **Società GALSI S.p.A.** con nota prot. n. GALSI/02-18/PV-mb del 01/06/2018, a seguito di quanto richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la predetta nota del 10/05/2018, ha trasmesso a quest'ultimo la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

4



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

attestante la tipologia dell'opera prevista, il valore dell'opera medesima e l'ammontare del contributo versato e quello ancora da versare, come anche l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'onere contributivo.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.13955 del 18/06/2018, ha comunicato tra l'altro quanto segue alla Società GALSI S.p.A.: "... Con nota del 01.06.2018, acquisita al protocollo 12766/DVA del 04.06.2018, codesta Società ha riscontrato tale comunicazione inviando la Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori e la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Si fa presente che nella citata nota prot. 10883/DVA del 10.05.2018, era stato rappresentato a codesta Società che "ogni determinazione sull'argomento potrà essere assunta solo a valle di formali e documentate assicurazioni, da parte di codesta Società, da fornire anche tramite una relazione tecnica appositamente predisposta, circa la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento delle valutazioni, ad esito delle quali a suo tempo è stato emanato il decreto sopra richiamato". Non risulta pervenuta, in allegato alla comunicazione di codesta Società del 01.06.2018, alcuna documentazione tecnica [di] afferente alla conferma/modifica delle condizioni ambientali del sito. Si fa presente che in mancanza di tale aggiornamento tecnico la scrivente non darà corso all'istanza".

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP il 22/06/2018, a seguito di quanto richiesto ad informazione e trasmesso dalla Società GALSI S.p.A. per le vie brevi il 21/06/2018, ha dovuto ancora comunicare alla referente della medesima Società l'impossibilità per questo Ministero di procedere all'avvio della propria istruttoria in merito, in assenza della dichiarazione di procedibilità dell'istanza del 26/04/2018 da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente per la VIA in sede statale, nel contempo illustrando alla stessa referente le modalità di interlocuzione con le competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (ed i relativi responsabili d'area del patrimonio archeologico) e gli strumenti on-line messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna e da questo Ministero per la verifica dell'aggiornato livello vincolistico delle aree interessate dal metanodotto di cui trattasi, oltre all'esigenza che la documentazione richiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenesse in conto quanto determinato per la Sardegna dalla intervenuta adozione della *Strategia Energetica Nazionale 2017*.

CONSIDERATO che la Società GALSI S.p.A. con e-mail PEC del 27/06/2018 ha comunicato quanto segue alle competenti Soprintendenze ABAP ed alla Direzione generale ABAP:

< Egredi,

con riferimento all'istanza di questa Società prot. GALSI/01-18/PV-mb del 26 aprile 2018 con la quale si richiede la proroga di validità del decreto VIA n. 591 del 12/11/11, con la presente si richiede il vostro supporto per l'aggiornamento del quadro vincolistico con riferimento al patrimonio culturale.

Si segnala che Galsi S.p.A. ha dato incarico alla Società Rina Consulting di redigere, come richiesto dal MATTM con nota 10883 del 10/05/18, uno studio sulla eventuale "variazione delle condizioni ambientali di riferimento delle valutazioni ad esito delle quali a suo tempo è stato emanato il decreto" VIA. Nell'ambito di tale studio verranno anche valutate eventuali modifiche intercorse nella vincolistica relativa al patrimonio culturale intervenute successivamente al primo Decreto di proroga No. 57 del 14/3/17.

A tale scopo la Società incaricata valuterà la vincolistica reperibile presso i seguenti siti pubblici:

1. navigatori del sito Sardegna territorio riferiti sia al Piano paesaggistico regionale, che alle aree

5



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

tutelate per legge:
<http://www.sardegnameoportale.it/index.php?xsl=2419&s=40&v=9&c=14402&na=1&n=10&tb=14401>

2. VincoliInRete: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login>
3. sito del Segretariato Regionale del MiBACT per la Sardegna:
<http://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>.

Si richiede pertanto la vostra gentile collaborazione per la verifica e la comunicazione di eventuali ulteriori vincoli di natura storico-architettonica, paesaggistica e/o archeologica sopraggiunti dal 2016 ad oggi nelle aree interessate al progetto Galsi. Analogamente a quanto effettuato nell'ambito della prima richiesta di rinnovo, si richiede inoltre supporto per identificare i comuni che hanno concluso il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico al PPR, al fine di individuare eventuali variazioni in merito alle aree vincolate. Restando a disposizione per ogni esigenza di chiarimento ed in attesa di un vostro cortese riscontro per concordare le modalità di condivisione delle informazioni, si inviano i più cordiali saluti >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno**, con nota prot. n. 9066 del 18/07/2018 (trasmessa il 31/10/2018, per le vie brevi, alla Direzione generale ABAP), ha quindi comunicato alla Società GALSI S.p.A. quanto segue in merito all'Accertamento del quadro vincolistico all'interno del territorio del Comune di Piombino:

< In risposta alla Vostra richiesta assunta al protocollo di questo Ufficio con numero 8275 del 28/06/2018 esaminati gli atti presenti negli archivi di questo Ufficio si informa che alla data odierna, all'interno del territorio del Comune di Piombino, sono presenti i seguenti dispositivi di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali:

Tutela Paesaggistica (Parte Terza D.Lgs. 42/04)

- 1- D.M. in data 20/09/1962 pubblicato sulla G.U. n. 250 del 05/10/1962 "Dichiarazione di notevole interesse della Zona tra la Torre del Sale e il confine con il Comune di Follonica";
- 2- D.M. in data 22/09/1957 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 02/10/1957 "Dichiarazione di notevole interesse della Fascia costiera tra il Golfo di Baratti e il Golfo di Salivoli";
- 3- Aree tutelate per legge ai sensi art. 142 D.Lgs. 42/04;

Tutela Architettonica - Storico artistica - (Parte Seconda D.Lgs. 42/04)

1. Provvedimenti di tutela che operano su immobili di proprietà privata;
2. Cose tutelate per legge - art. 12 comma 1 D.Lgs. 42/04 - le cose appartenenti alla "sfera pubblica" (indicate all'articolo 10, comma 1 D.Lgs. 42/04), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica culturale;

Tutela Archeologica (Parte Seconda D.Lgs. 42/04):

Il territorio del promontorio di Populonia è soggetto a diversi livelli a vincolo archeologico con i dispositivi consultabili sul sito del MiBACT "Vincoli in Rete" e con il PPT [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "PIT", Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico] (Piano



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Paesaggistico Territoriale) della Regione Toscana.

Si fa presente che la piana alluvionale piombinese risulta essere a ridotto rischio archeologico al di sotto d[i] 1,5 metri s.l.m., con l'eccezione del cordone litoraneo del Golfo di Follonica che risulta a elevato rischio fino a 150 metri dalla riva >.

CONSIDERATO che la Società **GALSI S.p.A.** con nota prot. n. GALSI/03-18/PV-mb del 27/07/2018, a seguito di quanto richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la predetta nota del 18/06/2018, ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta, comunicando quanto segue:

< Come richiesto con protocollo MATTM n. 10883 del 10 maggio 2018 e con successivo prot. 13955 del 18 giugno 2018, con la presente si invia al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali lo studio denominato «Relazione Tecnica di Verifica dello Stato dei Luoghi», risultato delle ricerche programmatiche, le analisi tematiche e il sopralluogo in campo finalizzato alla verifica della non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento delle valutazioni, ad esito delle quali a suo tempo è stato emanato il decreto di compatibilità ambientale in oggetto.

Per l'elaborazione della Relazione questa Società ha chiesto supporto alle Soprintendenze locali (con pec del 27 giugno 2018), alcune delle quali hanno fornito il loro contributo istruttorio relativo alla nuova e vigente vincolistica relativa al patrimonio culturale intervenuta successivamente al 2016 e quindi non inclusa nelle valutazioni propedeutiche al decreto di VIA 57 del 14 marzo 2017.

Si fa presente che con prot. GALSI/02-18/PV-mb del 1° giugno 2018 questa Società ha già provveduto ad inviare:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la tipologia dell'opera (pubblica o privata), il valore dell'opera a suo tempo dichiarato, e l'ammontare del contributo già versato e quello ancora da versare;*
- Attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'onere contributivo di cui al regolamento adottato con decreto interministeriale n. 245 del 25.10.2016, effettuato in accordo alle disposizioni di cui all'allegato 1 del detto Decreto Direttoriale n. 6 del 17.01.2017.*

Si attende conferma della procedibilità dell'istanza di questa Società per la proroga della validità del decreto di compatibilità ambientale DEC-VIA 591 del 12/11/2011 ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152106 e s.m.i., e dell'avvio delle attività istruttorie ad essa connesse.

Rimaniamo a disposizione per qualunque eventuale chiarimento o approfondimento si rendesse necessario oltre che per ogni utile supporto ai fini del rilascio della proroga del Decreto VIA n 591 del 12 novembre 2011, già prorogata don Decreto n 57 del 13 marzo 2017.

Cordiali Saluti >.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.20007 del 06/09/2018, ha comunicato l'avvenuta acquisizione anche dei documenti in ultimo trasmessi dalla Società **GALSI S.p.A.** con la nota del 27/07/2018 sopra citata, richiedendo nel contempo il relativo parere alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 23858 dell'11/09/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze ABAP ed a codesti Servizi della Direzione generale ABAP che la Società GALSI S.p.A., con nota prot. n. GALSI/01-18/PV-mb del 26/04/2018, aveva chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 25, co. 5, del D.Lgs. 152/2006, di prorogare il termine di efficacia della dichiarazione di compatibilità ambientale rilasciata con DEC-VIA-2011-591 del 12/11/2011 (di modifica ed integrazione del DEC-VIA n. 64/2011) per un ulteriore termine di 24 mesi - e, quindi, fino al novembre 2020 - a far data dalla scadenza della precedente proroga rilasciata con DM-VIA n. 57/2017.

Nella nota del 26/04/2018 di cui sopra (allegata alla presente) la Società GALSI S.p.A. espone anche le principali fasi procedurali già esperite ai sensi del D.Lgs. 330/2004 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera progettata, tuttavia ancora non conclusasi con l'emanazione del relativo provvedimento finale di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

A seguito di quanto comunicato e richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con note prot. n. 10883 del 10/05/2018 e n. 13955 del 18/06/2018, la Società GALSI S.p.A. ha quindi perfezionato la relativa istanza presentando ulteriore documentazione con note prot. n. GALSI/02-18/PV-mb del 01/06/2018 ed, in ultimo, n. GALSI/03-18/PV-mb del 27/07/2018 (quest'ultima inoltrata, con i relativi allegati, anche alle competenti Soprintendenze in indirizzo).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.20007 del 06/09/2018, ha quindi chiesto alla propria Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS il relativo parere, di fatto evidenziato l'avvenuta procedibilità dell'istanza di cui trattasi.

Agli Uffici del MiBACT in indirizzo si evidenzia che i provvedimenti di dichiarazione di compatibilità ambientale sopra citati del 2011 e del 2017, come anche il SIA originario - possano essere consultati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Provvedimenti VIA" => "Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna" (ID_VIP: 345).

Per quanto sopra, si chiede alle Soprintendenze ABAP in indirizzo di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi relativamente alla determinata modifica dello stato dei luoghi e del quadro vincolistico (Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004) intervenuta dopo l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale DM-VIA n. 57/2017 e, quindi, sulla richiesta avanzata dal proponente di proroga della vigenza del DEC-VIA-2011-591 del 12/11/2011 (di modifica ed integrazione del DEC-VIA n. 64/2011).

Le suddette Soprintendenze ABAP avranno cura di indirizzare, per opportuna conoscenza, il proprio parere endoprocedimentale anche alle corrispondenti consorelle, al fine di consentire una reciproca immediata conoscenza delle rispettive valutazioni espresse.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codeste

8



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Soprintendenze ABAP che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codeste Soprintendenze si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale dell'ex Direzione generale BeAP all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codeste Soprintendenze ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione di tutti i pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione di tutti i pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 27743 del 18/10/2018, ha nuovamente chiesto alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno**, con nota prot. n. 13146 del 30/10/2018, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale definitivo:

< Esaminata la documentazione si trasmette il seguente parere.

Ambito Paesaggistico - responsabile Arch. [omissis]

Questa Soprintendenza esprime parere Favorevole

Ambito Archeologico - responsabile Dr. [omissis]

Con riferimento a quanto richiesto, non essendo mutate in alcun modo le condizioni dei luoghi pregresse, si conferma quanto già ribadito con Nostra comunicazione prot. 4979 del 23.10.2016 che

9



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

ribadiva, per la parte archeologica, quanto già prescritto con nota integrativa della allora Soprintendenza Archeologica Toscana prot. 2410 del 10.02.2010 >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29944 del 16/11/2018, ha ancora chiesto alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti per la regione Sardegna di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 14553 del 22/11/2018, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale definitivo:

< Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 23858 del 11.09.2018 (acquisita al prot. n. 11276 del 17.09.2018), al sollecito prot. n. 27743 del 18.10.2018 (acquisito al prot. n. 13020 del 22.10.2018), al nuovo sollecito prot. n. 29944 del 16.11.2018 (acquisito al prot. n. 14369 del 19.11.2018), vista la documentazione inviata con nota prot. GALSI/03-18/PV-mb del [del] 27.07.2018, acquisita al prot. n. 9695 del 31.07.2018, si comunica quanto segue.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

non si rilevano variazioni rispetto alla situazione vigente alla data dal parere emanato a suo tempo dalla ex Soprintendenza Beni Archeologici e confluito nel parere tecnico istruttorio MiBAC prot. n. 19505 del 29 novembre 2016 e nel DM-VIA n. 57/2017;

A.1.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

non si rilevano variazioni rispetto alla situazione vigente alla data dal parere emanato a suo tempo dalla ex Soprintendenza Beni Archeologici e confluito nel parere tecnico istruttorio MiBAC prot. n. 19505 del 29 novembre 2016 e nel DM-VIA n. 57/2017;

A.1.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

non si rilevano interferenze con il tracciato dell'opera in progetto.

A. 2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25):

per quanto riguarda tali verifiche, si confermano le valutazioni e le prescrizioni a suo tempo indicate e recepite nel corso dell'iter di approvazione del progetto di cui trattasi.

A. 3 Richieste di documentazione integrativa

Non si ritiene necessario acquisire ulteriore documentazione.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

I. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni architettonici

1.2. Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale

1.3. Beni paesaggistici

1.4. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

per quanto attiene a tali aspetti di tutela non risultano modifiche rispetto allo stato dei luoghi e al quadro vincolistico intervenute dopo il parere tecnico istruttorio MiBAC espresso con prot. n. 19505 del 29 novembre 2016 [e] l'emanazione del DM-VIA n. 57/2017.

1.4.a. RICHIESTE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Non si ritiene necessario acquisire ulteriore documentazione.

2. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

2.1 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

2.2 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

2.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio paesaggistico

Questo Ufficio conferma i pareri già espressi, confermati nella nota prot. n. 6767 del 18 novembre 2016 e confluiti nel parere tecnico istruttorio MiBAC prot. n. 19505 del 29 novembre 2016 e nel DM-VIA n. 57/2017, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni ivi indicate >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 24925 del 29/11/2018, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale definitivo:

< In riferimento alle opere ed al procedimento in oggetto e a riscontro della nota di codesta spett.le Direzione Generale ABAP prot. n. 29944 del 16.11.2018, assunta al protocollo di questo ufficio con il numero 24578 del 26.11.2018, con la quale si chiede l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza della scrivente Soprintendenza, "relativamente alla sola determinata modifica dello stato dei luoghi e del quadro vincolistico intervenuta solo dopo emanazione dell'ultimo decreto di compatibilità ambientale DEC- VIA-2011-591 del 12/11/2011", facendo seguito alle nostre precedenti note prot. 422 del 22/11/2016 (relativa al parere endoprocedimentale definitivo per la prima richieste di proroga dell'efficacia del decreto di compatibilità ambientale del 2011), e le precedenti note in merito al mutato quadro vincolistico delle aree interessate (prot. 14875 del 04/10/2016, prot. 14955 del 05/10/2016, per il patrimonio storico architettonico ed il paesaggio, e prot. 15707 del 17/10/2016, per il patrimonio archeologico), si comunicano le valutazioni di competenza.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A seguito di richiesta della società proponente di collaborazione e supporto alla ricognizione dei vincoli sopraggiunti e come riportato nelle note citate in premessa, si specifica che, allo stato attuale, la situazione vincolistica risulta integrata, rispetto alla precedente istruttoria di cui alla procedura VIA conclusasi nel 2011 e di rinnovo dell'efficacia del relativo decreto di compatibilità ambientale, secondo le seguenti articolazioni:

1.1. Beni archeologici

Relativamente alla modifica del quadro vincolistico intervenuta dopo l'emanazione dell'ultimo



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

decreto di compatibilità ambientale (2017), si comunica che sono sopraggiunti i decreti del Nuraghe Arbu, in comune di Uras (Decreto MIBAC - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna No. 86 del 2 luglio 2018) a circa 170 m e del Nuraghe Serdis (Decreto MIBAC - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna No. 85 del 2 Luglio 2018) a circa 110 m.

Si ritiene pertanto di confermare le prescrizioni e le considerazioni di cui alle precedenti note e relazioni (nota ns. prot. n. 2181 del 12.04.2010 e nota ns. prot. n. 1748 del 18.03.2010, prot. n. 422 del 22.11.2016).

1.2. Beni paesaggistici e Beni architettonici, gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Relativamente alla richiesta di verifica del quadro vincolistico intervenuta dopo l'emanazione dell'ultimo decreto di compatibilità ambientale (2017) e facendo seguito alla nostra precedente nota prot. 422 del 22/11/2016, si comunica che non sono intervenute mutazioni o incrementi dello stesso relativamente alle aree di sedime del progetto in epigrafe.

Pertanto, si attesta che l'esame degli elaborati integrativi, sul piano del patrimonio storico architettonico e paesaggistico, non ha evidenziato variazioni ed incrementi degli impatti sui beni oggetto di specifica tutela rispetto a quanto già considerato e positivamente valutato in sede di istruttoria VIA del progetto originario e si conferma quanto già specificato nella nostra precedente nota prot. 422 del 22/11/2016.

2. CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra considerato, questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto che si ritiene di condividere, conferma il proprio parere favorevole all'istanza di proroga della DEC-VIA n° 591/2011 (DM-VIA n. 57/2017) per la realizzazione delle opere del Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (progetto GALSI), per la seguente motivazione:

L'area di influenza del progetto non comprende ulteriori beni tutelati e non registra incremento degli impatti, rispetto a quanto a suo tempo positivamente valutato nell'ambito della precedente procedura di VIA>.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 32193 del 10/12/2018, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato le valutazioni inerenti la tutela archeologica espresse dalle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti con le note prot. 13146 del 30.10.18, 14553 del 22.11.18 e 24925 del 29.11.18, che sostanzialmente confermano i pareri già rilasciati in precedenza.

In particolare

- la Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno comunica che non sono mutate le condizioni dei luoghi, per cui si conferma il parere già reso dalla ex Soprintendenza Archeologia della Toscana con nota prot. 2410 del 10.02.2010;*
- la Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro conferma i contenuti del parere reso*

12



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

dalla ex Soprintendenza ABAP per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro con la nota prot. 6767 del 18.11.2016, che a sua volta ribadiva le prescrizioni impartite nella nota prot. 2858 del 12.03.2010 con la quale la ex Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro rilevava «la necessità di attivare la procedura prevista dall'art. 96, comma 7 del D.Lgs. 163/2006»;

- la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna rende noto che sono stati dichiarati di interesse culturale i nuraghi Serdis e Arbu (Decreti nn. 85 e 86 del 02.07.18), che ricadono rispettivamente a 110 e a 160 m dall'area di intervento, e conferma «le prescrizioni e le considerazioni di cui alle precedenti note e relazioni (nota ns. prot. n. 2181 del 12.04.2010 e nota ns. prot. 1748 del 18.03.2010, prot. n. 422 del 22.11.2016)». In proposito si ritiene opportuno ricordare che con la nota prot. 1748/2010 si richiedeva l'attivazione della procedura di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 96.

Considerato quanto sopra sintetizzato, si concorda con le valutazioni espresse dalle Soprintendenze territoriali >.

CONSIDERATO che nei pareri delle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio non risulta evincersi l'interessamento diretto di beni storici, artistici o architettonici, non si ritiene necessario acquisire di conseguenza il formale contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP – anche al fine di non aggravare il presente procedimento –, benché di quanto sopra sia stato direttamente informato per le vie brevi il 30/11/2018 lo stesso Servizio a cura del Responsabile del Procedimento del Servizio V della medesima Direzione generale.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è relativo alla realizzazione delle opere di seguito descritte nei relativi elementi principali: a) condotta sottomarina tra l'Algeria e la Sardegna (con approdo a Porto Botte in Sardegna); b) terminale di arrivo di Porto Botte (Comune di S. Giovanni Suergiu), con relativo tratto di metanodotto a terra (due linee DN 650 poste in parallelo) di collegamento tra il relativo approdo marino e lo stesso terminale, per una lunghezza di circa 1,5 km; c) condotta terrestre (DN 1200) tra Porto Botte ed Olbia, di lunghezza pari a circa 270 km, con gli impianti intermedi di linea, tra cui la stazione nel Comune di Paulilatino e trentasei punti di intercettazione di linea, interessanti le province di Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari; d) centrale di compressione di Olbia; e) condotta terrestre (DN 800) tra la centrale di Olbia e l'approdo marino verso la regione Toscana, con lunghezza pari a circa 8,5 km; f) condotta sottomarina (DN 800) tra Olbia (località "le Saline") e Piombino (località "Torre del Sale"), di lunghezza pari a circa 275 km; g) condotta terrestre di collegamento, di circa 3 km di lunghezza (DN 800), tra il predetto approdo marino ed il terminale di arrivo di Piombino; h) il terminale di arrivo di Piombino, posto in adiacenza all'esistente area di competenza della Società SNAM Rete Gas S.p.A., attraverso la quale avverrà il collegamento del metanodotto "GALSI" con la Rete Nazionale dei Gasdotti.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n.

13



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...*".

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*" (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*", disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...*".

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante "*Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo*", resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della "*Fascia costiera*".

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti del 30/10/2018, 22/11/2018 e del 29/11/2018.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

CONSIDERATO che le competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, con i pareri sopra integralmente trascritti, hanno verificato il quadro vincolistico delle aree interessate dal progetto di cui trattasi e quindi la compatibilità con lo stesso delle opere previste.

CONSIDERATO quanto espresso come contributo istruttorio dal **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP con la nota sopra trascritta del 10/12/2018.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i prescritti pareri dei competenti Uffici periferici e centrali del Ministero per i beni e le attività culturali.

ESAMINATI gli elaborati trasmessi dalla Società GALSI S.p.A.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.24470 del 30/10/2018, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il parere n. 2838 del 12/10/2018 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS nel senso che *“... fermo restando le valutazioni sopra riportate, ritiene che, in considerazione a quanto riportato nella documentazione presentata dal proponente, non siano emerse variazioni significative sullo stato dei luoghi tali da far decadere le valutazioni ambientali compiute nell'ambito della procedura di VIA”*.

VISTA la sopravvenuta emanazione della legge 20 novembre 2017, n. 168, recante *“Norme in materia di domini collettivi”*, rispetto all'emanazione del decreto ministeriale n. 57 del 14/03/2017 di proroga dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, ed in particolare quanto innovato dal relativo articolo 3, co. 6, in materia di vincolo paesaggistico delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, stabilendo che *“Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”*.

CONSIDERATO che l'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il parere prot. n. 11255 del 03/05/2018 e su richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, relativamente all'ultimo periodo del predetto comma 6, ha chiarito che la legge 20 novembre 2017, n. 168, nell'utilizzare la *“... congiunzione “anche”, che ha valore accrescitivo, lungi dall'escludere per altre fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio ...”* e, pertanto, la fattispecie ivi normata non si deve interpretare come ristretta ai soli casi della liquidazione.

CONSIDERATO pertanto che la tutela delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, deve in ogni caso essere garantita in sede di autorizzazione finale del presente progetto.

VISTO il documento denominato *Strategia Energetica Nazionale 2017*, con i relativi Allegati, adottata con decreto interministeriale 10 novembre 2017, sottoscritto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il cui avviso di adozione è stato pubblicato in G.U.R.I. - Serie Generale n. 288 dell'11/12/2017), in particolare il relativo Allegato II – *Metanizzazione della Sardegna*.

15



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto di cui trattasi è di competenza del Ministero dello sviluppo economico e che lo stesso procedimento risulta non essersi ancora concluso, come anche archiviato da parte della medesima Autorità competente.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul sito istituzionale dell'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale dell'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale dell'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale dell'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM dell'allora MiBACT n. 44 del 23/01/2016.

VISTO il DM dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 12/01/2017, n. 15, recante

16



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/12/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

“Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di Musei e luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, reso pubblico il 27/02/2017, per il quale le denominazioni delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio in Sardegna sono state modificate.

A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di stretta competenza, parere tecnico istruttorio favorevole alla ulteriore proroga richiesta per ventiquattro mesi, a far data dalla scadenza della precedente proroga e quindi fino a novembre 2020, dalla Società GALSI S.p.A. della vigenza dei decreti di compatibilità ambientale di cui al DVA-DEC-2011-64 del 24/02/2011 e DVA-DEC-2011-591 del 12/11/2011, i cui quadri prescrittivi per quanto di competenza di questo Ministero per i beni e le attività culturali sono stati sostituiti, aggiornati ed integrati come stabilito dal decreto ministeriale n. 57 del 14/03/2017, il cui quadro prescrittivo si intende confermato con il presente parere, con le seguenti precisazioni:

- 1) ove nel decreto ministeriale n. 57 del 14/03/2017 è citata la denominazione:
 - a) dell’allora “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: “Ministero per i beni e le attività culturali”;
 - b) dell’Ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali - allora “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra”, la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna”;
 - c) dell’Ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali - allora “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro”, la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro”.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



DIRETTORE GENERALE
Gino FAMILIETTI



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it